

L'articolo 14: dall'Etna alle Alpi

Poche chiose a margine di TAR Valle D'Aosta N° 2/19

L'articolo 14 della Legge 8 Novembre 2000 N° 328 è “nato” con la sua entrata in vigore il 28 Novembre del 2000.

Ma è stato concepito molti anni prima. Non è una norma come le altre. Contiene in sé uno strumento sociale di gestione della modalità di accesso ed organizzazione dei servizi e delle prestazioni per le persone con disabilità da parte delle Amministrazioni, per un verso, e, ancor di più, per altro verso, di riconoscimento dei bisogni e, quindi, della qualità di vita, dell'autonomia e dell'indipendenza del cittadino con disabilità.

Tutto ciò, tutt'oggi, pur se frutto scientificamente condiviso e manifestato da tutte le scienze del settore (sociali, sanitarie, etc...), patisce ancora considerevoli difficoltà ad affermarsi.

Una norma che pur “concepita”, ha avuto una lunga gravidanza, manifestatasi nei lavori parlamentari, prima, e negli interventi legislativi di tutte le regioni italiane, dopo.

Ma la “sua vita” (*rectius*: vigenza) non è stata di certo più agevole.

Nemmeno il riconoscimento all'intera Legislazione contenuta nella “328” di “*principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione*” (ex art. 1 comma 7 L. 328/00) e quello specifico conferito all'art. 14 di Livello essenziale delle prestazioni sociali (ex art. 22 comma 2 lett. F) L. 328/00), è stato sufficiente (o forse non sufficientemente valorizzati?) a consentirne un'ideale applicazione, a tutela dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e della inclusione e qualità di vita della persona beneficiaria.

Ecco che l'articolo 14, dopo una lunga fase definita di “norma congelata”, una prima rinascita l'ha vissuta con la famosa sentenza “Etna” pronunciata dal Tar Catania N° 194/10.

Nei nove anni trascorsi da quella sentenza molte cose sono cambiate.

E lo si percepisce anche nella lettura della recente sentenza “Alpina” del Tar Valle D'Aosta N° 2/19.

Già solo una proposizione della più recente Sentenza potrebbe essere indicata come un grande cambiamento di consapevolezza sul tema e un “riconoscimento” (da tanto tempo dallo scrivente manifestato e da tanti ricercato): Il progetto individualizzato di vita di cui all'articolo 14 della L. 328/00 “*E' l'insieme di quelle prestazioni appena elencate che assicura in concreto l'integrale tutela della disabilità, di quelle prestazioni e di quegli interventi che il piccolo -OMISSIS- ha bisogno e che sono al medesimo spettanti giacché attraverso l'effettiva erogazione e fruizione di tali, multiformi misure è possibile conseguire in maniera esaustiva da parte dell'interessato il bene della vita oggetto della vicenda processuale, contemplato direttamente dalla norma, ma ingiustificatamente frustrato dall'Amministrazione in sede applicativa*”.

Quante volte lo abbiamo detto?

Non eravamo visionari.

E tentai di manifestarlo anche per iscritto già nel 2011. Consentitemi il rinvio a F. Marcellino, “*L'accesso al sistema integrato di servizi socio-sanitari per le persone con disabilità*” e per chi ne dovesse esserne ancora interessato, lo potrà leggere [QUI](#)).

Ma il prevedere, nero su bianco, l'elenco di prestazioni che assicurano l'integrale tutela della persona con disabilità, fine primo ed ultimo dell'articolo 14, non è forse anche ciò stesso causa della sua difficoltà, quasi dell'inesigibilità della stessa norma?

Credo che dopo anni di ricerca e lavoro sul campo, qualche domanda possa anche essere posta. Magari qualche domanda con all'interno anche la risposta.

Cosa è stato fatto in questi 10 anni per rendere più agevolmente esigibile per i cittadini l'articolo 14?

E cosa per renderlo più facilmente "erogabile" da parte della PA?

La strada e le scelte "politiche" poste in essere in materia negli anni, si sono allontanate o avvicinate rispetto a quell'originaria scelta di strumento sociale di gestione della modalità di accesso ed organizzazione dei servizi e delle prestazioni per le persone con disabilità da parte delle Amministrazioni contenuta nell'articolo 14?

Siamo convinti che il richiamo dell'articolo 14 posto in essere dalla c.d. Riforma della "Buona Scuola" (e la modifica della norma che ne è conseguita) abbia aiutato a rafforzarne la rilevanza della stessa?

E siamo certi che l'aver posto al centro della Legge sul "Dopo di Noi" - come è giusto che sia! - il progetto individuale di cui all'art. 14 della L. 328/00, sia stata una "forza in più" per l'articolo 14 e non un "freno in più" per il "dopo di noi"?

E' chiaro quindi che in ognuna di queste domande dove si palesi una "scelta specifica" del Legislatore, vi è anche una volontà del Legislatore di rinnovare quell'idea iniziale dell'articolo 14 nata ancor prima del suo concepimento.

Ma il problema è che la persona con disabilità, la sua tutela, la cerca (quando la cerca e se la trova) nell'aula giudiziaria. Magari trovandola attraverso norme di legge che ha concorso a redigere con il legislatore e che non trovano adeguata applicazione sui territori.

Bene ha fatto, quindi, il Tar Valle D'Aosta a richiamare non solo il quadro normativo di riferimento, i principi sanciti dalle Carte Fondamentali (Costituzione e dei Diritti dell'Uomo), quelli specifici nel settore della Regione Valle d'Aosta, e quelli Giurisprudenziali.

Ma in discussione non può più essere "se" il progetto individualizzato di vita di cui all'art. 14 della L. 328/00 deve essere redatto oppure no (come lo fu nel 2010!).

E nemmeno se deve essere eseguito oppure no o con quali risorse.

E nemmeno se esso è propedeutico e necessario per il Dopo di Noi.

Altrimenti la domanda conseguente e unica sarebbe: "ma è possibile che dopo 19 anni (dall'entrata in vigore della Legge) ancora non lo abbiamo capito?"

Ebbene, la sentenza in commento, giustamente ad un certo punto afferma: *"E d'altra parte con il riconoscimento pieno e non condizionato del diritto invocato dai ricorrenti alla positiva definizione in favore del loro figlioletto ad usufruire in via immediata e completa delle misure previste dal progetto individuale di vita, la stessa Amministrazione finisce col dare concreta dimostrazione che la sua attività è idonea a conseguire finalità di pubblico interesse (la tutela della salute di soggetti particolarmente svantaggiati) in aderenza al canone di efficienza dell'agire amministrativo"*.

Allora dobbiamo chiederci cosa occorre fare per mettere la Pubblica Amministrazione ed i Cittadini in condizione, gli uni, di rendere esigibile un "diritto soggettivo perfetto" (così Sentenza Tar Catania N° 243/11) dei cittadini; gli altri, di esigere e beneficiare di un loro diritto (e di un



dovere della PA); entrambi di comprendere che esso è l'unico sistema capace di rendere il tutto più efficiente, efficace ed economico.

Ne consegue una domanda spontanea: quando lavoreremo per rendere agevole ed efficace la vita dell'articolo 14?

E la risposta esatta non è certo quella di chiedere o cercare nuove risorse.

4 Febbraio 2019

Avv. Francesco Marcellino